

**COSÌ LEGISLATORE  
E CONSIGLIO DI STATO  
SNATURANO IL CSM**

**VLADIMIRO ZAGREBELSKY**

**I**l peso delle due sentenze con cui il Consiglio di Stato ha annullato le nomine del primo presidente e della presidente aggiunta della Cassazione, non aveva bisogno di essere sottolineato con il colpo di teatro della loro pubblicazione a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato. Ma a parte il sovraccarico simboli-

co che discende dalla sorprendente tempistica, la questione che si pone non è di oggi ed è molto delicata. Si tratta dei rapporti e delle competenze di organi di vertice nella architettura dello Stato. In questi casi la prudenza e il ritegno da parte di tutti conta più dell'esito di astratte considerazioni giuridiche, la cui naturale e opportuna elasticità lascia appunto spazio alla prudenza. Purtroppo sono anche possibili le prove di forza.

- PAGINA 29

**COSÌ LEGISLATORE E CONSIGLIO DI STATO SNATURANO IL CSM**

**VLADIMIRO ZAGREBELSKY**

**I**l peso delle due sentenze con cui il Consiglio di Stato ha annullato le nomine del primo presidente e della presidente aggiunta della Corte di Cassazione, non aveva bisogno di essere sottolineato con il colpo di teatro della loro pubblicazione a pochi giorni dalla cerimonia solenne di inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione, alla presenza del Capo dello Stato. Ma a parte il sovraccarico simbolico che discende dalla sorprendente tempistica, la questione che si pone non è di oggi ed è molto delicata. Si tratta dei rapporti e delle competenze di organi di vertice nella architettura dello Stato. In questi casi la prudenza e il ritegno da parte di tutti conta più dell'esito di astratte considerazioni giuridiche, la cui naturale e opportuna elasticità lascia appunto spazio alla prudenza. Purtroppo sono anche possibili le prove di forza, incompatibili con le esigenze di armonico funzionamento delle istituzioni.

La Costituzione stabilisce che spettano al Csm, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. L'importanza dei vari provvedimenti è diversa. Le nomine a incarichi direttivi non sono le uniche di rilievo. Si tratta di deliberare di un organo di rilevanza costituzionale, la cui composizione rivela la natura delle competenze. Nel senso che non avrebbe ragion d'essere un tale organo se le sue decisioni non fossero di marcata natura discrezionale. Certo la discrezionalità trova il limite nella legge, ma essa riguarda il governo complessivo di elementi di valutazione non rigidi e meccanici; ciò tanto più quando l'indicazione che discende dai vari criteri non è

univoca ed è necessaria una sintesi complessiva. Una sintesi la cui opinabilità si espone alla critica, non secondo il criterio del giusto/sbagliato, ma piuttosto dell'opportuno e persuasivo. Proprio per questa natura della maggior parte degli atti del Csm la Costituzione ne stabilisce una composizione straordinariamente articolata: con la presidenza del Capo dello Stato, due terzi dei membri sono eletti da tutti i magistrati ordinari e un terzo è eletto dal Parlamento.

Gli atti del Consiglio superiore della magistratura (eccetto le sue sentenze disciplinari) sono atti amministrativi. Come tali essi sono impugnabili davanti al giudice: Tribunale amministrativo e, in appello, Consiglio di Stato. Si tratta di principio costituzionale fondamentale a protezione degli interessi di chi si ritiene leso dalle deliberazioni del Csm. Ma il giudice amministrativo non può sostituire la sua valutazione discrezionale a quella del Csm. La competenza nelle nomine, infatti, spetta al Csm, non al giudice, che ne controlla la conformità rispetto alla legge. In linea di principio sono chiari i confini entro i quali agiscono prima il Csm e poi il giudice che conosce dei ricorsi. In pratica vi sono vizi possibili degli atti amministrativi che assegnano al giudice rilevanti momenti valutativi. Si tratta prima di tutto del controllo della motivazione delle deliberazioni. Da tempo il Consiglio di Stato tende a estendere il proprio

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1816



controllo sulla motivazione delle nomine del **Csm**: afferma certo che le nomine spettano al **Csm**, ma poi smantella uno ad uno i motivi che il **Csm** ha esposto a sostegno della nomina deliberata.

Nel campo proprio delle nomine agli incarichi direttivi degli uffici giudiziari capita che i criteri di scelta tra i vari candidati concorrenti (attitudine e merito) si applichino a magistrati che è difficile distinguere. Ma simili attitudine e merito possono ben accompagnarsi alla previsione di un diverso modo di esercitare le funzioni giudiziarie; è ovvio quando si parla della direzione e organizzazione degli uffici, ma vale anche quando si considera l'orientamento di ciascuno nel vasto campo della interpretazione e applicazione delle leggi. Eppure, di questi elementi di merito non si parla e anzi si vorrebbe nasconderli. Sono però rilevanti - naturalmente rilevanti - nel **Csm**, nell'apprezzamento dei diversi consiglieri, dei gruppi associativi che hanno espresso le liste elettorali (per i magistrati) o dell'origine politica (per i membri "laici"). Si tratta di una realtà che si vuol negare, isterilendo il ruolo di un organo come il **Csm**, con regole e regole che lo stesso Consiglio si è dato, nel dichiarato intento di garantire trasparenza. In realtà si tratta di griglie astratte che invitano il giudice amministrativo a trovar difetti nelle motivazioni dei provvedimenti. Nella stessa direzione vorrebbe andare il legislatore, snaturando il ruolo del **Csm**. Non c'è da stupirsi che a ciò si aggiunga ora l'idea di designare per sorteggio i magistrati componenti del Consiglio. Orrore per il valore della rappresentanza e rifiuto del pluralismo degli orientamenti, idolatria della pretesa oggettività. —



© RIPRODUZIONE RISERVATA